



**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV**

Protocollo Generale - U
N. 0001678
del 06/02/2018



E, P.C.

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMM.VI

AL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA E BILANCIO

AL PRESIDENTE

AL PERSONALE DELL'AMM.NE CENTRALE

SEDE - INGV

Direttiva nr. 1

OGGETTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEL CODICE DEI CONTRATTI.
ASPETTI NORMATIVI.

Premesse

La presente Direttiva intende approfondire la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) alla luce delle Linea Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, così come aggiornata al decreto correttivo D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, con deliberazione del Consiglio n. 1007 in data 11 Ottobre 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7 Novembre 2017.

Con la citata Linea Guida, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e che si ricorda ha valore normativo vincolante, l'Anac, fornendo adeguata copertura normativa, ha definito i **presupposti**, i requisiti e le modalità di nomina del RUP, evidenziandone inoltre ruolo e funzioni.

In questa sede si intende richiamare l'attenzione sugli aspetti salienti ed innovativi delle disposizioni di cui in premessa, in particolar modo sui compiti specifici e sui requisiti che il RUP deve avere in materia di affidamento di appalti e concessioni.



A. Requisiti di professionalità del RUP

Una prima utile indicazione fornita dalla Linea Guida ANAC stabilisce che il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale **commisurati alla tipologia e all'entità dei servizi** e delle forniture da affidare, in termini di natura, complessità e/o importo dell' intervento.

In particolare, il RUP deve essere cioè in **possesso di competenze professionali adeguate** all'incarico da svolgere.

Una seconda importante indicazione stabilita dalla Linea Guida ANAC stabilisce che il RUP deve essere in possesso di una specifica formazione professionale soggetta ad un costante aggiornamento e di una adeguata esperienza professionale che può essere maturata sia alle dipendenze di stazioni appaltanti, nello svolgimento soprattutto di **mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo**, oppure nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

B. Nomina del responsabile del procedimento.

Il decreto correttivo ha previsto l'individuazione del RUP già in fase di programmazione, quindi con l'atto di adozione e di aggiornamento della programmazione, individuando con chiarezza **il momento** in cui deve essere disposta la nomina del RUP [atto di adozione o di aggiornamento dei programmi triennali (lavori) e biennale (servizi e forniture) o atto di avvio di ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione].

In particolare, l'art. 31 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile di unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione il quale svolge le proprie funzioni con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice intesa come una struttura stabile oppure con un supporto specifico interno o eventualmente esterno laddove non vi siano le professionalità richieste, di carattere specialistico, non rinvenibili all'interno dell'apparato organizzativo.

L'organo competente alla nomina è il dirigente o altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa. La previsione normativa individua immediatamente l'organo competente all'adozione preventiva delle modalità di organizzazione e gestionali per assicurare un controllo effettivo dell'attività del RUP sull'esecuzione del contratto. Si precisa che l'organo competente non è il RUP, salvo che questo coincida con il



dirigente/responsabile dell'unità organizzativa. A tal proposito, al fine di sgombrare ogni possibile equivoco, nel caso di coincidenza tra le figure di dirigente/responsabile dell'unità organizzativa e Rup, **non si ingenera alcuna incompatibilità** tra organo deputato ad effettuare il controllo e soggetto che subisce il controllo sulla verifica della corrispondenza tra quanto espletato e quanto indicato.

Un elemento innovativo della Linea Guida è costituita dall'indicazione prevista che stabilisce che **il Rup è individuato tra i dipendenti di ruolo** addetti all'unità organizzativa inquadrati **come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive** o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, **tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche**.

Si evidenzia inoltre che laddove sia **accertata la carenza nell'organico** della suddetta unità organizzativa, il Rup è nominato **tra gli altri dipendenti in servizio** che, evidentemente, devono possedere i requisiti. Pertanto, può essere nominato Rup anche un soggetto che opera in un'altra unità organizzativa (e anche non di ruolo).

Tale previsione risulta rafforzata dal nuovo inciso per cui **"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"**.

La linea Guida, pertanto, introduce una nuova possibilità finora mai presa in considerazione ovvero l'ipotesi di nominare in qualità di Rup un soggetto senza requisiti ma evidentemente con la corretta categoria di appartenenza (dirigente/direttivo) prevedendo una collaborazione/coordinamento di questo con dipendenti in possesso di requisiti ma, evidentemente, non nella categoria di dirigente/direttivo. In sostanza si verrebbe a creare un ufficio del Rup integrato con competenze/requisiti di più soggetti. Se questo non sarà possibile, l'ipotesi residuale è quello del supporto esterno. Tale ultima ipotesi è tutt'altro che trascurabile in quanto viene maggiormente irrigidita la possibilità di esternare il supporto in quanto, nella determina che avvia l'eventuale procedimento, si dovrà chiarire la completa assenza di soggetti competenti e, ora, anche la possibilità di operare in sinergia con dipendenti idonei dei requisiti professionali.

C. Compiti specifici e requisiti minimi

L'aggiornamento della Linea Guida ha costituito l'occasione per una revisione della parte sui requisiti soprattutto per soddisfare le esigenze di prevenire le criticità manifestate soprattutto nell'ambito delle **attività contrattuali minori**

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il Rup di regola deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.



Su questo specifico punto la Linea Guida stabilisce i **requisiti minimi** richiesti per le attività di Rup, divisi in cinque soglie di importo, in luogo delle tre originarie, al fine di meglio graduare i suddetti requisiti in ragione della complessità dell'affidamento.

- I. Una novità interessante riguarda gli appalti e le concessioni di **lavori infra i 150.000 euro**. Per tale soglia il Rup deve essere almeno in possesso di **un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado**, non necessariamente geometra, (es. **diploma di perito industriale**, perito commerciale, perito agrario, perito edile, tecnico delle costruzioni) e titoli equipollenti ai precedenti al termine di un corso di studi quinquennale **e di anzianità** di servizio ed esperienza di **almeno tre anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
- II. Nella fascia successiva (superiore ai 150.000 ed inferiore ai 1.000.000 di euro), sono previste diverse combinazioni tra titoli di studio ed esperienze; all'aumento del titolo di studio corrisponde invece una diminuzione del *quantum* dell'esperienza necessaria. Infatti in alternativa abbiamo:
 - diploma tecnico/esperienza decennale;
 - laurea triennale, nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, /abilitazione (nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo) / esperienza triennale;
 - laurea quinquennale/abilitazione/esperienza almeno biennale nell'affidamento nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
- III. Per gli importi pari o superiori ad 1.000.000 di euro, quindi sottosoglia, è prevista in alternativa:
 - laurea triennale/abilitazione/esperienza quinquennale
 - laurea quinquennale/abilitazione/ esperienza triennale

Possono svolgere, altresì, le funzioni di Rup i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.



- IV. Per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del codice, il Rup deve essere in **possesso di Laurea magistrale o specialistica (ingegneria)/abilitazione/esperienza almeno quinquennale** in attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
- V. In relazione agli appalti di **forniture e servizi**, la recente Linea Guida distingue tra appalti infra soglia comunitaria e sopra soglia prevedendo delle alternative, in particolare:
- a. Per i servizi e le forniture di **importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il Rup è in possesso alternativamente di:**
- i. **diploma di istruzione superiore di secondo grado** rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi **quinquennale** e di anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;
 - ii. **laurea triennale, ed esperienza almeno triennale** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
 - iii. **laurea quinquennale, ed esperienza almeno biennale** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
- b) Per i servizi e le forniture di **importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, il Rup è in possesso di:**
1. **laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
 2. **diploma di istruzione superiore** di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e di anzianità di servizio ed **esperienza almeno dieci anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Infine, un breve accenno sui **compiti specifici** del Rup che, in quanto catalizzatore di competenze, ai sensi dell'art 31 comma3 del codice, svolge tutti i



il Direttore
Generale

compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Da ciò si evince che il Rup ha quindi una competenza residuale oltre che specifica, non a caso la prima norma sul procedimento amministrativo (L. 241/90) prevede che il responsabile del servizio possa assegnare a sé o ad altro soggetto la responsabilità della procedura. Non può sfuggire la considerazione che anche negli appalti accada la stessa cosa, in quanto si tratta, in definitiva, di assegnare procedimenti, di organizzare lavoro e responsabilità.

Il Direttore della Ragioneria e Bilancio e i Direttori di Sezione, unitamente ai Responsabili dei servizi amministrativi, **avranno cura** di dare seguito alla presente Direttiva.

Il Direttore generale
(dott.ssa Maria SICLARI)